



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Organismo
di Formazione
accreditato
dalla Regione
del Veneto



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE

COD. FISC. 83004740276

“GINO LUZZATTO”

COD. SCUOLA VEIS012006

COD. UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA UFUARY

Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo - Servizi Commerciali - Servizi Socio-Sanitari - Serale Servizi Socio-Sanitari
EUCIP - ICDL

Via Galileo Galilei 5 – 30026 Portogruaro (VE) - infoline 042174815 - 042171202 - fax 0421760560

luzzatto@isisluzzatto.gov.it www.isisluzzatto.gov.it - veis012006@pec.istruzione.it

Regolamento di Istituto

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/08/2019)

INDICE

Premessa	5
TITOLO I - Norme relative al funzionamento dell'attività scolastica	6
Sezione I – Norme di vita scolastica	6
Art. 1 – Norme generali di comportamento e di buona condotta	6
Art. 2 – Frequenza alle lezioni	6
Art. 3– Inizio delle lezioni	6
Art. 4 – Permessi di entrata posticipata	6
Art. 5 – Permessi di uscita anticipata	6
Art. 6 – Giustificazione assenze	7
Art. 7 – Uso del libretto personale e del badge elettronico	7
Art. 8 – Uscite durante le ore di lezione - cambi d'ora e intervallo	7
Art. 9 – Spostamenti tra palestra – aula/laboratori – aula	7
Art. 10 - Studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica ..	7
Art. 11 - Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti	7
Art. 12 - Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte dei docenti	8
Art. 13 - Divieto di fumo	8
Sezione II – Utilizzo locali e attrezzature della Scuola	8
Art. 14 - Uso delle strutture	8
Art. 15 - Pulizia delle aule, dei laboratori e delle pertinenze esterne dell'Istituto	8
Art. 16 – Smaltimento rifiuti	8
Art. 17 - Beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali della scuola	8
Art. 18 - Norme generali di accesso e uso dei laboratori di Informatica/Metodologia operative/Scienze	8
Art. 19 - Funzionamento della biblioteca d'Istituto	9
Art. 20 – Accesso alle palestre	9
Art. 21 – Accesso all'Aula Magna	9
Art. 22– Accesso agli uffici	9
Art. 23 – Accesso degli studenti nelle ore extrascolastiche	9
Sezione III – Spazi e forme di partecipazione	9
Art. 24 – Assemblea di classe	9
Art. 25 – Assemblea di corso o di indirizzo	9
Art. 26 – Comitato studentesco	9
Art. 27 – Assemblea di Istituto	10
Art. 28 – Sorveglianza dei docenti durante l'assemblea	10

Art. 29 - Assemblee dei genitori	10
TITOLO II – Regolamento per l’attività di studio assistito	10
Art. 30 - Studenti ammessi	10
Art. 31 - Registrazione delle presenze	10
Art. 32 - Modalità di svolgimento dell'attività	10
Art. 33 - Comportamento	10
Art. 34 - Mancato rispetto delle norme di comportamento	10
Art. 35 - Assenze	11
TITOLO III – Visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero.....	11
Art. 36 - Finalità	11
Art. 37 - Proposte visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche	11
Art. 38 - Adesioni	11
Art. 39 – Studenti non partecipanti alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche.....	11
Art. 40 – Numero massimo di visite guidate ed uscite didattiche	11
Art. 41 – Numero di giornate per i viaggi di istruzione ed i soggiorni studio all'estero	11
Art. 42 – Periodi di effettuazione	11
Art. 43 – Autorizzazioni visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero	12
Art. 44 - Docenti accompagnatori.....	12
Art. 45 – Costi massimi previsti per visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero	12
TITOLO IV - Norme di disciplina	12
Art. 46 - Definizione di comportamenti disciplinarmente rilevanti	12
Art. 47- Categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti	12
Art. 48 – Bullismo e Cyberbullismo	13
Art. 49 - Provvedimenti disciplinari	13
Art. 50 - Recidiva.....	13
Art. 51 - Declinazione dei comportamenti sanzionabili	14
Art. 52 - Criteri per l’irrogazione delle sanzioni	15
Art. 53 - Conversione delle sanzioni.....	15
Art. 54 – Risarcimento del danno	15
Art. 55 - Casi di rilevanza penale	16
Art. 56 - Organi competenti per l’irrogazione delle sanzioni.....	16
Art. 57 - Procedure per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari.....	16
Art. 58 - Procedura in caso di ricorso per le sanzioni disciplinari	16

Art. 59 - Organo di garanzia	17
TITOLO V - Disposizioni per la modifica del Regolamento	17
Art. 60 – Modifica Regolamento.....	17
Allegato - Azioni Prevenzione e contrasto di "Bullismo e Cyberbullismo"	18
Art. 1 – Dal bullismo al cyberbullismo	18
Art. 2 – Compiti e Responsabilità dei soggetti che operano all'interno dell'Istituzione scolastica in ordine alla prevenzione ed al contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo	18

Premessa

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e del/la cittadino/a e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto dei bisogni formativi degli studenti nel rispetto della libertà di insegnamento.

La scuola è aperta ai contributi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti così come agli apporti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle associazioni, del volontariato, del no-profit.

E' considerata assolutamente incompatibile con i criteri sopra enunciati, e quindi vietata, qualsiasi forma di intimidazione anche indiretta alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, come pure qualsiasi manifestazione di intolleranza, di violenza o discriminazione.

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle competenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengano favoriti e garantiti tramite il perseguimento degli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 10 comma 3, lettera a, del D.L.gs. 297/94 e che ha pertanto carattere vincolante.

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- D.Lgs 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- D.P.R. n. 249/98 e D.P.R. n. 235/07 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- D.P.R. n. 275/99 (Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche);
- D.P.R. n. 567/96 e successive modifiche e integrazioni (Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche);
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Legge n.71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.

TITOLO I - Norme relative al funzionamento dell'attività scolastica

Sezione I – Norme di vita scolastica

Art. 1 – Norme generali di comportamento e di buona condotta

Gli studenti e il personale scolastico sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nelle disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi.

Gli studenti devono mantenere un comportamento adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano.

Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto nei rapporti interpersonali e rispettoso del lavoro e della persona dei docenti, del personale ATA e delle strutture scolastiche.

Gli studenti devono comportarsi in modo da non recare pregiudizio alle persone e alle cose.

Analoghi corretti comportamenti devono essere garantiti in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.

Non sono tollerati comportamenti di disturbo durante le attività didattiche.

Art. 2 – Frequenza alle lezioni

Ogni studente è tenuto a frequentare le lezioni con impegno e rispetto del lavoro del personale scolastico e dei compagni di classe.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Art. 3– Inizio delle lezioni

L'entrata nei locali dell'Istituto, di norma, è prevista alle ore 7.55.

Nelle giornate di maltempo e nella stagione fredda, l'ingresso è possibile dalle ore 7.45.

Per particolari esigenze è consentita l'entrata prima dell'orario stabilito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Ai sensi dell'art. 29 del CCNL 2007, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Al suono della prima campanella, gli studenti - che già non lo siano - devono recarsi nelle proprie aule ordinatamente.

Tutti gli studenti devono essere presenti in aula al suono della seconda campanella, quando hanno inizio le lezioni.

Art. 4 – Permessi di entrata posticipata

Gli studenti che entrano in classe con un ritardo breve, dopo il suono della seconda campanella, sono accolti in aula dal docente.

Trascorsi cinque minuti dal suono della seconda campanella gli studenti sono accolti in classe dal docente e devono giustificare il ritardo entro il giorno successivo.

Dopo la prima ora di lezione i permessi di entrata devono essere autorizzati dallo Staff di dirigenza o da un docente delegato.

Non sono concessi di norma permessi di entrata dopo il termine della seconda ora.

Lo Staff di dirigenza si riserva in ogni caso di approfondire i motivi di entrata in ritardo con la famiglia per tutti gli studenti, anche maggiorenni.

Art. 5 – Permessi di uscita anticipata

Le richieste di uscita anticipata devono essere depositate di norma presso il centralino entro e non oltre la prima ora di lezione, tranne che il permesso di uscita anticipata non sia richiesto per motivi gravi o di salute.

I permessi di uscita anticipata possono essere autorizzati dallo Staff di dirigenza solo per l'ultima ora di lezione, salvo motivi gravi o di salute.

Gli studenti minorenni possono lasciare l'Istituto, prima del termine delle lezioni, di norma se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Lo Staff di dirigenza si riserva di approfondire in ogni caso i motivi di uscita anticipata con la famiglia per tutti gli studenti, anche maggiorenni.

Art. 6 – Giustificazione assenze

Lo studente assente alle lezioni ha l'obbligo di giustificare l'assenza specificandone il motivo.

La giustificazione, se lo studente è minorenne, deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci; se è maggiorenne, può essere firmata anche dal genitore.

Le assenze devono essere giustificate esclusivamente sull'apposito libretto personale il giorno stesso del rientro a scuola.

La giustificazione è registrata dal docente della prima ora di lezione.

Lo studente sprovvisto di giustificazione è ammesso comunque alle lezioni e dovrà consegnare la giustificazione entro il giorno successivo.

La mancanza di giustificazione è valutata ai fini del voto di comportamento.

Le assenze per motivi di salute superiori a cinque giorni consecutivi, comprendenti i giorni festivi, devono essere giustificate con certificato medico.

Le assenze per motivi di famiglia superiori a cinque giorni consecutivi, comprendenti i giorni festivi, devono essere preventivamente comunicate per iscritto al coordinatore di classe.

Art. 7 – Uso del libretto personale e del badge elettronico

Lo studente ha l'obbligo di portare sempre con sé il badge e il libretto personale.

Il libretto ed il badge vengono rilasciati dalla Segreteria a chi esercita la potestà genitoriale.

In caso di smarrimento del libretto personale e/o del badge deve essere richiesto un duplicato, a seguito del pagamento di un contributo, con la massima sollecitudine.

La registrazione della presenza, dell'entrata in ritardo e/o dell'uscita anticipata, mediante il badge, è obbligatoria.

Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di badge, il docente riporta le motivazioni sul registro di classe.

L'uso del badge e del libretto è strettamente personale: è vietato cederli ad altri o usarli in maniera impropria per registrare dati diversi dal reale.

Art. 8 – Uscite durante le ore di lezione - cambi d'ora e intervallo

Durante i cambi d'ora, gli studenti sono tenuti a rimanere in aula ad attendere l'arrivo dei docenti.

Durante le ore di lezione è consentito uscire solo per motivi di necessità e con il permesso dell'insegnante.

Per l'accesso ai servizi può uscire dalla classe uno studente per volta.

Di norma non si esce durante la prima ora di lezione né in quella successiva all'intervallo.

Durante l'intervallo gli studenti non possono recarsi nelle aree esterne destinate al verde/parcheggio o viabilità e possono sostare unicamente nell'area antistante l'ingresso dell'Istituto.

Il personale docente ed ausiliario è tenuto a vigilare sul comportamento degli alunni.

Art. 9 – Spostamenti tra palestra – aula/laboratori – aula

Gli studenti che debbano spostarsi da un'aula all'altra per l'utilizzo dei laboratori e/o palestra sono accompagnati dal docente interessato, sia all'andata che al ritorno in aula.

Durante lo spostamento è fatto divieto di fermarsi, se non per giustificati motivi, lungo il percorso.

Il docente impossibilitato ad accompagnare personalmente la classe ne dà immediato avviso allo Staff di Dirigenza e/o ad un collaboratore scolastico.

Art. 10 - Studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento della Religione Cattolica

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e che optano per l'uscita dalla Scuola, non possono sostare liberamente nei locali dell'istituto.

Art. 11 - Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti

È vietato l'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti, durante l'attività didattica.

A discrezione del docente, per particolari attività, può essere autorizzato l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe solo per fini didattici. In tali casi l'autorizzazione dovrà essere esplicita e circostanziata.

I Consigli di classe possono deliberare specifiche regole riguardo la gestione di questi dispositivi a cui gli studenti devono attenersi.

In caso di utilizzo non autorizzato del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, il docente invita lo studente a consegnare il dispositivo, che viene depositato in Presidenza, e registra la nota disciplinare. In caso di rifiuto, il docente integra la nota disciplinare, riportando il rifiuto, e informa il Dirigente Scolastico, per rimettere al Consiglio di Classe l'adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti disciplinari.

I docenti sono tenuti a garantire la vigilanza e il rigoroso rispetto della norma.

Art. 12 - Divieto di uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte dei docenti

I docenti sono tenuti a non utilizzare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici quando impegnati in attività didattiche, mentre ricevono i genitori, durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e durante le riunioni dei gruppi di lavoro.

È ammesso l'utilizzo per ragioni di servizio (per es. compilazione registro online o scopi didattici).

Art. 13 - Divieto di fumo

È vietato fumare nei locali della scuola e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

Ai contravventori sarà applicata una sanzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli studenti che non rispettano il divieto, oltre alle sanzioni pecuniarie previste sarà applicata una sanzione disciplinare.

Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche.

Sezione II – Utilizzo locali e attrezzature della Scuola

Art. 14 - Uso delle strutture

La conservazione delle aule, dei laboratori, delle suppellettili è affidata alla cura ed all'educazione di tutti.

I docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli studenti per evitare che siano danneggiati o imbrattati suppellettili, arredi e pareti nelle aule, negli spogliatoi, nei laboratori.

I servizi igienici vanno usati con la massima cura, nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia.

È vietato introdurre nelle aule, nei laboratori, nelle palestre e in Biblioteca cibi e/o bevande.

Eventuali comportamenti di incuria o scarso rispetto dei locali e di quanto in essi contenuto rilevati dal personale scolastico devono essere comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico o allo Staff di dirigenza.

Art. 15 - Pulizia delle aule, dei laboratori e delle pertinenze esterne dell'Istituto

Gli studenti sono responsabili dell'igiene delle aree comuni, della propria aula di studio e dei laboratori che devono essere lasciati in ordine alla fine di tutte le attività didattiche della giornata.

A fronte di spazi lasciati in condizioni inaccettabili per accertata negligenza degli studenti, i collaboratori scolastici non provvedono ad effettuare la pulizia quotidiana. Il compito sarà demandato agli studenti delle classi coinvolte su indicazioni del Dirigente Scolastico e/o del Consiglio di classe.

La pulizia delle aule e delle pertinenze esterne su cui si affacciano i locali scolastici va controllata da tutti i docenti e i casi di negligenza devono essere segnalati tempestivamente al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori.

Art. 16 – Smaltimento rifiuti

È fatto obbligo a tutti di non abbandonare i rifiuti prodotti, ma di portarli negli appositi contenitori ubicati nelle postazioni di raccolta, rispettando le indicazioni sulla raccolta differenziata.

Art. 17 - Beni preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali della scuola

L'Istituto non è responsabile di beni, preziosi e oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nei locali della scuola.

È responsabilità degli studenti custodire i propri beni, anche durante le uscite dall'aula per attività di laboratorio o per le ore di Scienze motorie e sportive.

Art. 18 - Norme generali di accesso e uso dei laboratori di Informatica/Metodologia operative/Scienze

Gli orari di utilizzo dei laboratori sono affissi sulla rispettiva porta di ingresso.

L'uso dei laboratori è riservato agli studenti dell'Istituto, al personale docente e non docente. Hanno la precedenza le classi che devono espletare attività didattica laboratoriale curriculare.

I docenti che intendono utilizzare i laboratori per progetti e/o attività aggiuntive devono comunicarlo, con congruo anticipo, in segreteria per evitare eventuali sovrapposizioni.

Le classi non possono avere accesso ai laboratori senza la presenza dell'insegnante.

Nei laboratori devono essere applicate tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza sul posto di lavoro.

L'accesso e l'utilizzo dei laboratori e delle postazioni viene annotato su apposito registro presente in ogni laboratorio sul quale vengono indicati data, orario di utilizzo, classe e/o nominativo, firma del docente della classe o responsabile dell'autorizzazione di uso delle postazioni.

In caso di anomalia o di cattivo funzionamento della strumentazione, l'utente deve dare immediata comunicazione al docente affinché provveda a scrivere nell'apposito registro il malfunzionamento.

Art. 19 - Funzionamento della biblioteca d'Istituto

La Biblioteca dell'Istituto è diretta da uno o più docenti designati dal Dirigente Scolastico.

La Biblioteca è aperta a tutti gli studenti e a tutto il personale docente e non docente dell'Istituto.

Possono essere ammessi alla biblioteca anche persone estranee, debitamente autorizzate.

Gli studenti interessati al prestito possono accedere alla Biblioteca nei giorni e negli orari consentiti e, di norma, nel rispetto delle esigenze didattiche.

Il prestito ha la durata di 20 giorni ed è prorogabile di altri 10 giorni.

Non sono concessi in prestito i dizionari, le enciclopedie, le opere in più volumi ed i testi del "Fondo Bertolini".

Art. 20 – Accesso alle palestre

L'accesso alla palestra è consentito in base all'organizzazione annuale dell'orario ed alla presenza di un docente di Scienze motorie e sportive.

Non è consentito utilizzare gli attrezzi senza l'autorizzazione del docente di Scienze motorie.

È vietato utilizzare in modo improprio o pericoloso di attrezzi e/o attrezzature.

Art. 21 – Accesso all'Aula Magna

Il docente deve, con congruo anticipo, prenotare l'Aula Magna in Segreteria.

Non vengono accettate di norma prenotazioni per più di due settimane nella stessa ora e giorno.

L'utilizzo dell'Aula Magna in orario non curricolare deve essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 22– Accesso agli uffici

Studenti, docenti, genitori e altri utenti interessati possono accedere agli uffici di segreteria tutti i giorni di apertura dell'Istituto in base agli orari stabiliti.

Art. 23 – Accesso degli studenti nelle ore extrascolastiche

Nel rispetto della normativa vigente, gli studenti possono accedere ai locali dell'Istituto nelle ore pomeridiane per attività di studio, ricerca, lavori di gruppo, attività sportive, per le attività previste dalla programmazione didattica, unicamente a condizione che siano presenti i docenti interessati e/o un docente referente, oppure siano espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Sezione III – Spazi e forme di partecipazione

Art. 24 – Assemblea di classe

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese della durata massima di due ore, da svolgersi durante l'orario di lezione.

Le richieste delle assemblee di classe da parte degli studenti vanno presentate al Dirigente Scolastico, tramite la segreteria alunni, almeno tre giorni di lezione prima della convocazione e devono contenere: ordine del giorno, firme dei rappresentanti nonché dei docenti delle ore interessate.

Per lo svolgimento delle assemblee vanno utilizzate ore di lezione di tutte le discipline, secondo una rotazione equilibrata.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale.

Non può essere richiesta un'assemblea di classe, se il verbale della precedente riunione non risulta depositato in Segreteria didattica.

Durante l'assemblea di classe gli studenti sono sorvegliati dai docenti in orario di servizio.

La gestione responsabile dell'assemblea di classe è affidata ai rappresentanti di classe.

Art. 25 – Assemblea di corso o di indirizzo

La richiesta di convocazione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico, tramite segreteria alunni, almeno tre giorni di lezione prima della convocazione su apposito modello contenente l'ordine del giorno e le firme dei rappresentanti delle classi del corso.

La durata prevista è di due ore.

E' compito dei rappresentanti delle classi interessate nominare un presidente e un segretario dell'assemblea.

Di ogni assemblea viene redatto un verbale.

Art. 26 – Comitato studentesco

La richiesta di convocazione del comitato studentesco deve essere presentata, da un rappresentante degli studenti in Consiglio di Istituto, in forma scritta al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di lezione di anticipo rispetto alla data di convocazione e deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

Art. 27 – Assemblea di Istituto

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

L'assemblea può essere richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti.

La richiesta dell'assemblea di Istituto, con il relativo ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni di lezione prima della data stabilita per la convocazione.

Può essere richiesto l'intervento di esperti di tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche indicati dagli studenti, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, in numero non superiore a quattro.

Art. 28 – Sorveglianza dei docenti durante l'assemblea

Durante le assemblee degli studenti i docenti in orario di servizio sono tenuti alla vigilanza ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile.

Art. 29 - Assemblee dei genitori

I genitori degli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o d'istituto.

I rappresentanti di classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Presidente del Consiglio d'Istituto.

Le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'assemblea di classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di classe, scelto a maggioranza dai partecipanti.

L'assemblea d'istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'assemblea di classe e a quella d'istituto possono partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

Le assemblee dei genitori di classe e d'istituto possono aver luogo anche su convocazione del Dirigente Scolastico, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni interessati, per l'esame di problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

TITOLO II – Regolamento per l'attività di studio assistito

Art. 30 - Studenti ammessi

Sono ammessi all'attività di studio assistito pomeridiano gli studenti regolarmente iscritti all'Istituto.

Per aver accesso all'aula studio, l'iscrizione è obbligatoria fin dal primo incontro.

Art. 31 - Registrazione delle presenze

La presenza alle attività di studio assistito viene annotata nel registro elettronico al fine di consentire alle famiglie di verificare la frequenza dello studente.

Art. 32 - Modalità di svolgimento dell'attività

Durante l'attività gli studenti si recano nell'aula indicata, dove si impegnano a svolgere le lezioni per casa; hanno l'assistenza di un docente, non necessariamente del proprio consiglio di classe.

Ultimati i compiti devono rimanere nell'aula assegnata, proseguendo con attività individuali di ripasso e studio, sino al termine dell'orario previsto.

Art. 33 - Comportamento

Gli studenti devono mantenere un contegno adeguato al contesto nel quale si svolge l'attività. In particolare possono parlare solo sottovoce e senza recare disturbo agli altri, rimanendo tranquillamente seduti ai posti assegnati.

Per le attività è necessario avere portato da casa i materiali indispensabili per svolgere le lezioni.

Art. 34 - Mancato rispetto delle norme di comportamento

Il mancato rispetto delle norme di comportamento comporta le sanzioni disciplinari di cui al Titolo IV.

In caso di comportamento gravemente scorretto o di recidiva, può essere adottato un provvedimento di sospensione della partecipazione all'attività.

Art. 35 - Assenze

L'adesione al progetto comporta una partecipazione costante alle attività.
Eventuali assenze devono essere adeguatamente motivate pena esclusione dall'attività.

TITOLO III – Visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero

Art. 36 - Finalità

Le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione e i soggiorni studio all'estero non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale.

Art. 37 - Proposte visite guidate, viaggi di istruzione e uscite didattiche

Spetta ai Consigli di classe avanzare proposte per l'effettuazione di visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero. Le suddette proposte vanno supportate con una specifica programmazione educativo - didattica, tenendo conto dei criteri e degli orientamenti espressi nel PTOF. Le proposte vanno presentate nei termini e nelle modalità previste dal relativo regolamento. Gli insegnanti del Consiglio di Classe devono contribuire alla preparazione culturale che metta gli studenti nelle condizioni di usufruire dei benefici delle iniziative.

Art. 38 - Adesioni

L'adesione alle iniziative è volontaria.
Le iniziative sono attuate qualora vi aderisca almeno il 90% degli alunni di ciascuna classe interessata nel caso di visite o uscite didattiche e di almeno il 75% nel caso di viaggi di istruzione. Eventuali deroghe per comprovate motivazioni devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.

Art. 39 – Studenti non partecipanti alle visite guidate, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche

Gli studenti che non partecipano alle visite guidate, al viaggio d'istruzione e alle uscite didattiche e si assentano da scuola durante il periodo di effettuazione degli stessi sono tenuti a giustificare l'assenza. I docenti in orario di servizio, non impegnati nelle suddette iniziative, svolgono di norma attività didattica con gli studenti non partecipanti. Nel caso in cui per esigenze di servizio i suddetti docenti debbano effettuare sostituzioni in altre classi, gli studenti non partecipanti seguiranno il docente nella classe a lui assegnata.

Art. 40 – Numero massimo di visite guidate ed uscite didattiche

E' previsto un massimo di sei uscite in orario scolastico per tutte le classi, per ogni anno scolastico. Per l'indirizzo Turismo sono previste un massimo di dieci uscite didattiche, per ogni anno scolastico.

Art. 41 – Numero di giornate per i viaggi di istruzione ed i soggiorni studio all'estero

Il numero di giornate che possono essere deliberate dai Consigli di Classe per viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero è il seguente:

viaggi di istruzione

- | | |
|--------------------------|----------|
| - classi prime e seconde | 1 giorno |
| - classi terze | 3 giorni |
| - classi quarte | 4 giorni |
| - classi quinte | 5 giorni |

soggiorno studio all'estero

1 settimana.

Eventuali deroghe motivate per particolari progetti devono essere approvate dal Consiglio di Istituto.

Art. 42 – Periodi di effettuazione

Non si possono attuare visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero nei periodi di Consigli di classe, scrutini e elezioni scolastiche.

I viaggi di istruzione di più giorni devono svolgersi entro il mese di marzo.

Le uscite di un giorno devono essere attuate entro la prima settimana intera del mese di maggio con deroga per eventuali manifestazioni sportive o per attività di carattere ambientale o naturalistico.

Art. 43 – Autorizzazioni visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero

Le visite guidate, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione ed i soggiorni studio all'estero approvati dal Consiglio di Classe sono di volta in volta autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Art. 44 - Docenti accompagnatori

Sentito il parere del Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico nomina i docenti accompagnatori tra i componenti il Consiglio di Classe che abbiano dato la loro disponibilità e che siano preferibilmente di discipline attinenti alle finalità delle attività, assicurando il più possibile l'avvicendamento degli stessi.

È prevista la presenza di un docente accompagnatore almeno ogni sedici allievi.

Nel caso in cui partecipi all'iniziativa uno studente con disabilità, il Dirigente Scolastico potrà considerare la presenza di un ulteriore accompagnatore e procedere alla relativa nomina.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio e comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli studenti in base alla normativa vigente.

I docenti accompagnatori, al termine del viaggio di istruzione, sono tenuti alla stesura, su apposito modulo, di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e della qualità dei servizi fruiti.

Art. 45 – Costi massimi previsti per visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero

L'onere finanziario per visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni studio all'estero, comprese le quote relative alla partecipazione dei docenti accompagnatori, è interamente a carico dei partecipanti.

La spesa a carico di ciascun studente non può superare:

a) per quanto riguarda le visite guidate e le uscite didattiche l'importo di euro 30 per ogni singola iniziativa;

b) per quanto riguarda i viaggi di istruzione:

- classi prime e seconde	€ 70.00
- classi terze	€ 230.00
- classi quarte	€ 280.00
- classi quinte	€ 380.00

Gli importi si intendono comprensivi di trasporto e trattamento di mezza pensione, quando l'attività prevede uno o più pernottamenti.

c) per i soggiorni studio all'estero, della durata di una settimana, l'importo massimo previsto è di € 500.00, che comprende i costi di trasporto e il trattamento di pensione completa presso la famiglia ospitante. Dai 500.00 € suindicati è escluso il costo del corso di lingua straniera.

Il costo massimo posto a carico delle famiglie può essere adeguato dal Consiglio di Istituto, all'inizio di ogni anno scolastico, in base alla variazione percentuale verificatasi nell'anno scolastico precedente dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

In considerazione alle problematiche legate alle prenotazioni aeree può essere tollerato un superamento dei limiti entro il 10%.

Tutte le quote dei partecipanti devono essere versate con bollettino postale o bonifico bancario nel bilancio dell'Istituto, alla scadenza indicata dalla Presidenza, per intero e con anticipo rispetto alla data di svolgimento delle iniziative.

TITOLO IV - Norme di disciplina

Art. 46 - Definizione di comportamenti disciplinarmente rilevanti

I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e della correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti specifici provvedimenti che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere il risarcimento del danno, quando causato.

Art. 47- Categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti

Le categorie di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare contemplati dal presente regolamento sono le seguenti:

- Comportamenti scorretti nei confronti del personale scolastico
- Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni di classe
- Danneggiamento, uso non autorizzato, furto di oggetti, suppellettili, attrezzature della scuola
- Falsificazioni e manomissioni
- Bullismo e Cyberbullismo e uso improprio della rete

- f) Comportamenti scorretti, danneggiamenti nel corso di visite didattiche, viaggi di istruzione o durante le ore di alternanza scuola-lavoro
- g) Lassismo rispetto alle disposizioni, agli adempimenti scolastici e alle regole di decoro condiviso

Verrà inoltre sanzionata ogni altra condotta, tenuta anche al di fuori della scuola nell'ambito delle attività del P.T.O.F., che costituisca evidente e/o significativa violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e che comprometta gravemente il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile.

I comportamenti scorretti nei confronti di componenti la comunità scolastica messi in atto attraverso internet, sistemi multimediali e reti sociali costituiscono in ogni caso un'infrazione del presente regolamento, anche se commessi al di fuori dell'ambito scolastico e/o in periodo di sospensione delle lezioni.

Art. 48 – Bullismo e Cyberbullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- 1. la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- 2. l'intenzione di nuocere;
- 3. l'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- 1. Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- 2. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- 3. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- 4. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- 5. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia - poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- 6. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- 7. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- 8. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- 9. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

Art. 49 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle infrazioni sono i seguenti:

- a) richiamo verbale
- b) nota sul registro di classe;
- c) richiamo scritto;
- d) ammonimento scritto;
- e) allontanamento dalle lezioni, fino a quindici giorni.
- f) allontanamento dalle lezioni oltre ai quindici giorni.
- g) divieto di partecipazione a viaggi di istruzione o iniziative analoghe;
- h) risarcimento dei danni.

Nei casi di rilevanza penale possono essere adottate le seguenti sanzioni:

- a) allontanamento dalle lezioni, per un periodo superiore a quindici giorni;
- b) esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.

Tutti i comportamenti disciplinarmente rilevanti, tenendo conto anche degli esiti dell'azione rieducativa, concorrono a determinare il voto quadrimestrale e finale di comportamento e il credito scolastico.

Art. 50 - Recidiva

In caso di recidiva l'Organo competente può procedere all'irrogazione di una sanzione gerarchicamente superiore come previsto dall'art. 52.

Art. 51 - Declinazione dei comportamenti sanzionabili

Si riportano in tabella i comportamenti sanzionabili, suddivisi per gravità, e le relative sanzioni.

FATTISPECIE	SANZIONI
Entrata reiterata senza badge (almeno cinque volte)	Richiamo scritto
	Ammonimento scritto
Uscita non autorizzata dall'Istituto	Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.
Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula o dal luogo di svolgimento dell'attività didattica. - Ritardo al rientro dall'intervallo o nel cambio ora	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
Ritardi ripetuti non giustificati o ripetute assenze non giustificate	Richiamo verbale
	Richiamo scritto
Non esecuzione e non rispetto dei tempi delle consegne. Frequenza ripetutamente senza il materiale scolastico necessario nello svolgimento delle lezioni	Richiamo verbale
	Richiamo scritto
Disturbo durante le lezioni	Richiamo verbale
	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni
Mancato rispetto delle direttive del personale scolastico	Richiamo verbale
	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
Infrazione divieto di stazionare in aree non consentite durante l'intervallo	Ammonimento scritto
Infrazione del divieto di fumo – Oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni per un giorno
	Allontanamento dalle lezioni per cinque giorni
Consumo di bevande o cibo, non autorizzato dal docente, durante le attività didattiche	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
Possesso di sostanze stupefacenti e/o di bevande alcoliche	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni
Uso non autorizzato durante le attività didattiche di cellulari e/o di dispositivi elettronici	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni
Alterazione di firme e/o del contenuto delle comunicazioni	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni
Accesso senza autorizzazione ai computer della scuola e/o utilizzo di credenziali di accesso alla rete non proprie	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni
Introduzione e/o uso all'interno delle aree dell'Istituto di materiali e/o oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone o integrità delle cose	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni
Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico e/o dei beni della scuola. Oltre all'eventuale risarcimento del danno	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni
Sottrazione e/o danneggiamenti alle strutture, agli arredi e/o ai materiali che siano della scuola e/o del personale e/o dei compagni Oltre al risarcimento dei danni.	Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni impartite dai docenti per ragioni di sicurezza.	Ammonimento scritto
	Nota sul registro di classe
	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni

Linguaggio blasfemo e/o volgare e/o offensivo nei confronti dei compagni e/o del personale scolastico	Nota sul registro di classe
	Ammonimento scritto
	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni
Atti che si configurano come violazione dell'identità e/o del nome e/o dell'immagine di qualsiasi componente della comunità scolastica in ogni tempo e in ogni luogo.	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni
	Allontanamento delle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
Atti di bullismo e cyberbullismo	Allontanamento dalle lezioni da 5 a 15 giorni
	Allontanamento delle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
Fattispecie previste dai commi 9 – 9 bis dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 novellato dal D.P.R. 235/2007 (Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone).	Allontanamento delle lezioni fino a 15 giorni
	Allontanamento delle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni
	Esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato

Art. 52 - Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

La sanzione irrogata è stabilita in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa; essa è temporanea, proporzionata all'infrazione ed educativa, tenuto conto del contesto e della situazione personale dello studente responsabile.

La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.

La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore.

Art. 53 - Conversione delle sanzioni

L'Organo che commina la sanzione offre allo studente la possibilità di convertirla in attività utili alla comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza da parte del personale della scuola.

La definizione di tali attività è valutata, di volta in volta, in base alla disponibilità di assistenza da parte del personale della scuola durante il loro svolgersi.

Queste attività, comminate in modo proporzionale alla mancanza disciplinare, possono consistere per esempio in interventi di sistemazione di spazi, di supporto ad attività di riordino di ambienti, o tradursi in attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o in favore di Comunità individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio.

Ogni decisione di conversione deve essere comunicata per iscritto alla famiglia dello studente.

Art. 54 – Risarcimento del danno

Nel caso di danneggiamenti volontari o dovuti a colpa grave e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno.

Il risarcimento del danno causato in caso di danneggiamento di beni, locali, sussidi o strumenti della scuola è disposto dal Consiglio di Istituto sulla base:

- dei prezzi di mercato relativi ai beni o ai sussidi danneggiati in caso di sostituzione degli stessi;
- del costo necessario per la riparazione degli stessi da parte di aziende individuate dall'Istituto o con cui l'Istituto ha stipulato contratti di manutenzione qualora si riveli sufficiente un intervento di riparazione o manutenzione.

Art. 55 - Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Classe può proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire una sanzione commisurata alla gravità del fatto quale l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica per una durata definita superiore a quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.

Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto, con il rilascio del nulla osta.

Art. 56 - Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni

Sono competenti ad irrogare il richiamo verbale, il richiamo scritto, la nota sul registro di classe e a stabilire la convocazione dei genitori il singolo docente ed il Dirigente Scolastico.

L'ammonizione scritta e l'allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a quindici giorni e il divieto di partecipazione a viaggi di istruzione limitato all'anno scolastico in corso sono disposti dal Consiglio di Classe.

L'allontanamento dalle lezioni per periodi superiori ai quindici giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 57 - Procedure per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità.

L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di comportamenti di uno studente che si configurano come disciplinarmente rilevanti da parte di un docente, del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori e dal personale non docente.

Nei casi di richiamo scritto/verbale e nota disciplinare, la contestazione può essere formulata all'istante oralmente.

Nei casi di competenza del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico, i suoi collaboratori o il docente coordinatore di classe, acquisiscono le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte dallo studente.

Lo studente maggiorenne può essere sentito anche senza la presenza di un genitore.

Lo studente minorenni può essere ascoltato, a sua richiesta o di chi è deputato a sentire le sue ragioni, alla presenza di un genitore o di chi ne esercita la patria potestà.

Lo studente ha la facoltà di presentare memorie scritte.

Acquisite le informazioni relative all'accertamento dei fatti e alle giustificazioni dello studente, il Consiglio di Classe stabilisce i provvedimenti da adottare con le relative motivazioni.

Anche nel caso di studenti maggiorenni il Dirigente Scolastico fornisce comunque comunicazione scritta alla famiglia dello studente dei provvedimenti adottati.

Nel caso in cui le sanzioni siano di competenza del Consiglio di Istituto, il Consiglio di Classe, acquisite le informazioni relative all'accertamento dei fatti e le eventuali giustificazioni dello studente, formula una proposta motivata al Consiglio d'Istituto. Il Consiglio di Istituto, prima di deliberare in merito, può disporre ulteriori accertamenti istruttori sui fatti e sulle relative giustificazioni.

Nel fascicolo personale dello studente viene conservata copia del provvedimento disciplinare.

Art. 58 - Procedura in caso di ricorso per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato all'Organo di Garanzia, dallo studente (se maggiorenne), da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.

Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata.

Le deliberazioni assunte dall' Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.

Avverso le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunziarsi.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 59 - Organo di garanzia

L' Organo di Garanzia è composto:

- dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- da tre membri effettivi individuati dal Consiglio di Istituto: un rappresentante degli studenti, uno dei docenti e uno dei genitori designati dalle singoli componenti e non necessariamente appartenenti al Consiglio di Istituto.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (uno studente, un docente e un genitore), che subentrano in caso di decadenza dall'incarico o sostituiscono temporaneamente in caso di incompatibilità il membro effettivo corrispondente alla sua qualifica.

Qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati, il Consiglio di Istituto nomina i sostituti per l'occasione.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio, salvo che per la componente studentesca, il cui rinnovo è annuale. I membri rimangono in carica comunque fino alla nomina dei loro successori.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se sono presenti tutti i membri. In seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri.

L'Organo di garanzia adotta le proprie decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è consentita l'astensione dal voto.

L'Organo di garanzia si riunisce al di fuori dell'orario delle lezioni.

TITOLO V - Disposizioni per la modifica del Regolamento

Art. 60 – Modifica Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta di uno o più membri del Consiglio d'Istituto.

Le proposte di modifica dovranno pervenire al Presidente della Giunta Esecutiva e al Presidente del Consiglio d'Istituto.

Le modifiche al Regolamento devono essere approvate con una deliberazione a maggioranza assoluta (50% + 1 dei componenti il Consiglio di Istituto).

Allegato - Azioni Prevenzione e contrasto di "Bullismo e Cyberbullismo"

Art. 1 – Dal bullismo al cyberbullismo

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme.

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Art. 2 – Compiti e Responsabilità dei soggetti che operano all'interno dell'Istituzione scolastica in ordine alla prevenzione ed al contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo

1. Il Dirigente Scolastico

- a) individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- b) coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo,

2. Il Referente del "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- a) promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- c) si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale e forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- d) cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet ("Safer Internet Day").

3. Il Collegio dei docenti:

- a) promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- b) prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- c) promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- d) prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. Il Consiglio di classe:

- a) pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- b) favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. Il docente:

- a) intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- b) valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I genitori:

- a) partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- b) sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- c) vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- d) conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- e) conoscono il codice di comportamento dello studente;
- f) conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. Gli studenti:

- a) sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- b) i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- c) imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- d) non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- e) durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.